



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VITIELLO	MAURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CRESPI	MONICA GIOVANNA MICA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRIGILLO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4087/2016
depositato il 27/06/2016

- avverso la sentenza n. 10355/2015 Sez:46 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dall'appellante:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 062/2002/02986919/35/000 I.C.I. 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 062/2002/02986919/35/000 I.C.I. 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2002/00603033/18/000 TARSU/TIA 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2002/0384966/67/000 TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2003/00327082/74/000 TARSU/TIA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2003/01134108/46/000 I.C.I. 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2003/01134108/46/000 I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2003/01134108/46/000 I.C.I. 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2003/10133606/27/000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2004/00110967/74/000 I.C.I. 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2004/00110967/74/000 I.C.I. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2005/04280760/09/000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068200103485715/89/000 IRPEF-ALTRO 1993

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 4087/2016

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 09:15

N°

3042/2017

PRONUNCIATA IL:

13/03/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/07/2017

Il Segretario
Funzionario
(A. Scarano)

Autore e Scarano

CONCLUSIONI

Per [redacted], appellante : riforma del primo deciso e annullamento dell'iscrizione ipotecaria , con vittoria di spese .

Equitalia Esatri Spa : non costituita

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 10355/46/15 depositata in data 21/12/2015 e non notificata ha respinto il ricorso proposto dal sig. [redacted] avverso atto di iscrizione ipotecaria iscritta da Equitalia su bene sito in Borghetto Santo Spirito in forza di cartelle esattoriali notificate negli anni dal 2002 al 2006 .

Appella ritualmente il contribuente il quale si duole del primo deciso assumendo la violazione dell'at. 26 , primo comma ,DPR 302/73 in quanto Equitalia non era legittimata alla notifica delle cartelle a mezzo posta ma solo a mezzo di ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario ; da ciò consegue a nullità della notifica delle cartelle esattoriali indicate in epigrafe e della successiva iscrizione ipotecaria che deduce essere illegittima per difetto della notifica , prevista dall'art. 50 , comma 2 , del DPR 602/73 dell'intimazione di pagamento .

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese .

Non si è costituita Equitalia .

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è meritevole di accoglimento .

L'iscrizione di ipoteca prevista dall'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 può essere effettuata soltanto in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 50 dello stesso decreto (sentenza del 12 luglio 2010, n. 176). Conseguentemente è necessario non solo che sussista un titolo esecutivo validamente notificato, ma anche che esso sia ancora efficace al fine di procedere all'esecuzione forzata. In altre parole è necessario che tra la data della notifica del titolo (ossia la cartella esattoriale) e la data dell'iscrizione ipotecaria non sia



SEZIONE 2

decorso oltre un anno. Se è decorso più di un anno, come nel caso in esame, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dall'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973 (ossia l'intimazione ad effettuare il pagamento entro 5 giorni, con l'avviso che decorso tale termine si procederà all'esecuzione forzata).

Sulla necessità della preventiva notificazione della preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/73 nel caso in cui sia trascorso un anno dalla notifica della cartella si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l'Ordinanza nr. 380 depositata il 1 gennaio 2017. L'iscrizione ipotecaria è infatti un atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario e necessita, così, dell'attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale.

La citata ordinanza origina dal principio fissato dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata a SS UU con la sentenza nr. 19667/14 secondo la quale: "L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973 della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente 13.1. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente: l'art. 21, d.Lgs. n. 546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione. Non solo. L'art. 21-bis della I. n. 241 del 1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita «l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati». Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che

SEZIONE 2

costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione). La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione. . Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire; 4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. I, 4 settembre 2009, n. 8373)."

La applicabilità del principio di diritto statuito dalla Corte di legittimità al caso in esame è espressamente previsto nella sentenza che espressamente recita «Anche nel regime



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

REGISTRO APPELLI
N.4087/16

SEZIONE 2

antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.L n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accettandone l'illegittimità».

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento , spese come liquidate in dispositivo .

PER QUESTI MOTIVI


La Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza impugnata :

- 1) annulla l'iscrizione ipotecaria
- 2) condanna l'Agenzia di Riscossione Equitalia al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in € 1200,00 per il primo grado ed in € 1400,00 per il secondo grado .

Così deciso in MILANO 13 marzo 2017

IL RELATORE

Dott.ssa Monica Crespi



IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Vitiello

